

Iscrizione nel registro di commercio

Testo: Elsbeth Fischer-Roth, vitamina B

Conformemente all'art. 61 cpv. 2 CC, l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l'associazione:

- per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale^{*1} o
- sottostà all'obbligo di revisione^{*2} o
- raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero^{*3}, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali, e se non sussiste un'eccezione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 ORC.

Spiegazione dei criteri per la registrazione obbligatoria:

^{*1} "**stabilimento d'indole commerciale**": questo criterio non è definito nella legge e viene valutato in modo diverso nella pratica. Tuttavia, dalla giurisprudenza emergono possibili caratteristiche indicative di un'attività commerciale:

- indicatori finanziari: fatturato, totale di bilancio, intensità di capitale, massa salariale ecc. (in pratica, si presume che un fatturato pari o superiore a 100'000 CHF comporti l'obbligo di registrazione);
- relazioni commerciali con una cerchia più ampia di fornitori e/o clienti (non solo soci);
- offerta di servizi e prodotti, nonché numero di stabilimenti, punti vendita, filiali, sedi ecc. I servizi comprendono anche, ad esempio, consulenze e corsi;
- professionalità del management, grado di organizzazione e strutture, numero di collaboratori ecc.

^{*2} **Revisione contabile**: un'associazione è soggetta a revisione contabile, se in due esercizi consecutivi vengono superate due delle seguenti cifre:

1. totale di bilancio di 10 milioni di CHF,
2. una cifra d'affari di 20 milioni di CHF,
3. 50 posti di lavoro a tempo pieno nella media annua.

^{*3} **Legge antiriciclaggio**: a partire dal 1° gennaio 2023, le associazioni con flussi di denaro da o verso l'estero sono soggette alla Legge sul riciclaggio di denaro. Ciò significa che le associazioni devono essere iscritte nel registro di commercio: art. 90, cpv. 1c Ordinanza sul registro di commercio.

Le associazioni sono esenti dall'obbligo di iscrizione, se

- a. negli ultimi due esercizi, i fondi raccolti annualmente e i fondi distribuiti annualmente non hanno superato l'importo di 100'000 CHF, e
- b. la distribuzione dei fondi avviene mediante un intermediario finanziario (in particolare banche) ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, e

- c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l'associazione è domiciliata in Svizzera.

Sono da rispettare gli obblighi fondamentali di diligenza e di denuncia previsti dalla FINMA. In particolare occorre identificare i partner contrattuali e accertare gli aventi diritto economico ai fondi depositati. Per le associazioni ciò comporta l'obbligo di tenere elenchi di soci e donatori.

Iscrizione nel registro di commercio

Un'associazione esente dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio può tuttavia iscriversi volontariamente. I motivi dell'iscrizione volontaria possono essere la reputazione, le richieste di risarcimento da parte di creditori (ad es. i locatori) o le transazioni bancarie con l'estero. Con l'iscrizione nel registro di commercio, l'associazione è soggetta all'esecuzione in via di fallimento (art. 39 LEF). Se un'associazione non è iscritta nel registro di commercio, in caso di insolvenza verrebbe avviata una procedura di pignoramento.

Competenza

L'iscrizione deve essere effettuata presso l'Ufficio del registro di commercio del cantone in cui ha sede l'associazione. La procedura necessaria e i documenti da presentare sono spiegati sui siti web degli Uffici del registro di commercio.

A seconda dello statuto, la decisione di iscrivere l'associazione deve essere presa dall'assemblea dei soci o dalla Direzione.

Documenti necessari per l'iscrizione nel registro di commercio

- Iscrizione dell'associazione, nuova iscrizione (modulo sul sito web degli Uffici del registro di commercio)
- Verbale dell'assemblea costitutiva
- Statuto
- Dichiarazione di accettazione della nomina da parte della Direzione
- Verbale della decisione di iscrivere l'associazione
- Spiegazione della natura dell'associazione
- (ev.) Dichiarazione di rinuncia all'Ufficio di revisione
- Dichiarazione di accettazione del domicilio (per un indirizzo c/o)
- Prova d'identità (copia del documento d'identità, del passaporto o della carta di soggiorno delle persone da registrare)
- (ev.) Elenco dei soci (in caso di obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di responsabilità personale)
- Specimen di firma, autenticato dal notaio, dal comune o dall'Ufficio del registro di commercio (allo sportello)

L'iscrizione nel registro di commercio è soggetta a una tassa, i cui costi variano a seconda del cantone.

Persone da registrare

Le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione devono registrare ogni singolo membro della Direzione e ogni singola persona autorizzata a rappresentare l'associazione. Queste rappresentanze devono essere disciplinate dallo statuto o da un regolamento delle firme.

Le associazioni che si iscrivono volontariamente o che distribuiscono o raccolgono fondi all'estero possono beneficiare di agevolazioni. Nel loro caso l'iscrizione prevede di registrare:

1. un unico membro della Direzione,
2. un'unica persona o più persone autorizzate a rappresentare l'associazione, purché la possano rappresentare solo congiuntamente (diritto di firma collettiva). Se le persone autorizzate a rappresentare l'associazione sono anche membri della Direzione, non è necessario iscrivere altri membri della Direzione.

Mutazioni

Qualsiasi modifica della persona o delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione (personale, diritto di firma) e qualsiasi modifica dello statuto deve essere comunicata all'Ufficio del registro di commercio. Questo vale anche per le associazioni che si iscrivono volontariamente. Le modifiche sono soggette a costi.

Cancellazione

Un'associazione **esente** dall'obbligo di iscrizione può farsi cancellare in qualsiasi momento senza grandi difficoltà.

Alla notifica di cancellazione occorre allegare:

1. la dichiarazione che l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione, e
2. il verbale dell'organo dell'associazione cui compete la decisione di cancellare l'associazione dal registro di commercio.

Un'associazione soggetta all'obbligo di iscrizione può essere cancellata dal registro di commercio solo in caso di scioglimento o fusione. Dopo la decisione dell'assemblea dei soci di sciogliere l'associazione e la nomina dei liquidatori, lo scioglimento deve essere comunicato all'Ufficio del registro di commercio. Al nome dell'associazione si aggiungerà la dicitura "in liquidazione". Dopo l'avviso ai creditori e l'esecuzione della liquidazione, l'associazione è cancellata dal registro di commercio mediante notifica dei liquidatori. La cancellazione a seguito di una fusione avviene tramite una corrispondente dichiarazione, con l'indicazione dell'associazione incorporante.